

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di salute)

AFFARI SOCIALI

A.C. 2325

Articolo 5

EMENDAMENTO

All'articolo 5, prima del comma 1, inserire il seguente:

01. All'articolo 1, comma 601, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «30 aprile 2015» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2020 pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Paolo Russo

5. 1


Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Emendamento all'articolo 5

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia Italiana del Farmaco e di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale precario non dirigenziale impiegato a qualunque titolo presso l'Agenzia Italiana del Farmaco da almeno ventiquattro mesi continuativi alla data di entrata in vigore di questo provvedimento, ha facoltà di transitare definitivamente nei ruoli nei limiti delle dotazioni organiche.

2 ter. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma 2 bis accedono ad una selezione attraverso la valutazione dei titoli e di una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dipendenti".

On. Benigni 

5.2


EMENDAMENTO

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di salute)

Sopprimere il comma 3.

Michela Vittoria Brambilla



5.3

Emendamento AC 2325

Articolo 5

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, è sostituito dal seguente:

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dalla scoperta di metodi alternativi alla sperimentazione animale nei progetti di ricerca sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti, da parte del Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 37, comma 2, idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali; la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2016.

Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani,
 Sutto, ZIELLO, BELLACHIOMA G., CATTOLI V., CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
 GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI, IEZZI, BORDONALI, DE ANGELIS, INVERNIZZI,
 MATURI, MOLteni, Stefani, Tonelli, VINCI

5. 4

AC 2325

EMENDAMENTO

Articolo 5

Al comma 3 sostituire le parole «1° gennaio 2021» con le seguenti: «1° luglio 2020, fatte salve le sperimentazioni in corso all'entrata in vigore della presente Legge che dovranno concludersi al termine della relativa autorizzazione quinquennale e non potranno essere rinnovate».

RIZZETTO *Rizzetto*

FRASSINETTI *Frassinetti*

PRISCO *Prisco*

LUCASELLI *Lucaselli*

5.5

AC 2325

EMENDAMENTO

ART. 5

(Proroga di termini in materia di salute)

Al comma 3 sostituire le parole "1° gennaio 2021" con le seguenti: "30 giugno 2020".

Di Lauro, Sarli, Papiro, Spessotto, Torto, Testamento, Perantoni, Giordano, Corneli, Siragusa, Flati

5. 6

AC 2325

EMENDAMENTO

ART. 5

(Proroga di termini in materia di salute)

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dopo comma 1 è aggiunto il seguente: <<1-bis. Gli esperimenti che prevedono l'utilizzo di animali per le procedure di xenotrapianti e per i test per le sostanze d'abuso possono essere effettuati fino al 31 maggio 2020>>."

Sarli, Di Lauro, Papiro, Spessotto, Torto, Testamento, Perantoni, Giordano, Corneli, Siragusa, Flati
D'Anna, Spontoni, Testamento, Giordano, Siragusa

5.7

Emendamento AC 2325

Articolo 5

Al comma 3, sostituire le parole "1° gennaio 2021", con le seguenti: "1° gennaio 2022".

Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani,

Sutto, ZIELLO, BELLACHIOMA G., CATTOL V., CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,

Caravaglia, Gava, Tomasi, Iezzi, BORDONALI, DE ANGELIS, INVERNIZZI,

Maturi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci

5. 8

EMENDAMENTO ALL'ART. 5

Al comma 5, le parole «entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».

BELLUCCI *Bellucci*
PRISCO *Prisco*
LUCASELLI *Lucaselli*

5.9

Art. 5

AC 2325

Dop ~~il~~ il comma 5 inserire il seguente
Emendamento

5-bis Il comma 4-bis dell'articolo 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, è sostituito dal seguente:

<< 4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che hanno conseguito il titolo di diploma di massofisioterapista entro la data del mese di ottobre 2019, ultima sessione per il completamento dell'anno accademico, possono svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purchè si iscrivano, entro il 30 giugno 2020, nell'elenco transitorio "iscrizione con riserva massofisioterapisti", appositamente istituito presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, fino al conseguimento di 36 mesi di attività lavorativa documentabile, prima di essere definitivamente inseriti nell'elenco speciale ad esaurimento massofisioterapisti (d.m. 9/8/19, art. 5)>>

DE CARLO LUCA ~~De Carlo~~
De Carlo

5. 11

EMENDAMENTO ALL'ART. 5

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 – fisica, LM 58 – scienze dell'universo, LM 44 – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S – fisica, 66/S – scienze dell'universo e 50/S – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 – scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici – settore fisica entro il 30 giugno 2020, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione».

FERRO

PRISCO

LUCASELLI

DONZELLI

5. 13

Emendamento AC 2325

Articolo 5

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole “qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso” sono sostituite dalle seguenti: “qualora questo abbia durata quadriennale o quinquennale, al terzo anno del relativo corso”;

b) al comma 548-bis, primo periodo, le parole “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”.

Boldi Panizzut Bellis Foscolo Lazzarini Locatelli Tiramani,
BOLDI, PANIZZUT, DE MARTINI, FOSCOLO, LAZZARINI, LOCATELLI, TIRAMANI,

Sutto ZIELLO, BELLACHIOMA G., CATTOI V., CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
SUTTO, ZIELLO, BELLACHIOMA G., CATTOI V., CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,

Garavaglia Fava Tomasi Iezzi Bordonali De Angelis Invernizzi,
GARAVAGLIA, FAVA, TOMASI, IEZZI, BORDONALI, DE ANGELIS, INVERNIZZI,

Maturi Molteni Stefani Tonelli Vinci
MATURI, MOLTENI, STEFANI, TONELLI, VINCI

5.15

Emendamento AC 2325

Articolo 5

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole “iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso” sono sostituite dalle seguenti: “iscritti al secondo anno del corso di formazione specialistica”;

b) al comma 548-bis, primo periodo, le parole “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”.

Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tramani,

Sutto, ZIELLO, BELLACHIOMA G., CATTOLI V., CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,

GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI, IEZZI, BORDONALI, DE ANGELIS, INVERNIZZI,

MATURI, MOLTENI, STEFANI, TONELLI, VINCI

5. 16

C 2325

ART.5

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Al comma 687 dell’art 1 legge della 145 del 30 dicembre 2018 e successive modifiche, le parole “2019-2021” sono sostituite dalle seguenti parole “2022-2024”.


DE FILIPPO, DI MAIO, VITIELLO

5. 18

AC 2325

Emendamento

Articolo 5

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'art. 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale" e le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020".»

DI MAIO, VITIELLO

Di Maio Vitello

5.19

AC 2325

EMENDAMENTO




ART. 5

(Proroga di termini in materia di salute)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

<<5-bis. All'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 – fisica, LM 58 – scienze dell'universo, LM 44 – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S – fisica, 66/S – scienze dell'universo e 50/S – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 – scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici – settore fisica entro il 30 giugno 2020, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione">>.


CELESTE DI ARRANDO, DONNO, MACINA
 

5.20

Emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge 162/2019 in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C 2325)

Articolo 5

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. Al comma 687, articolo 1, legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole <<2019-2021>>, sono sostituite dalle parole <<2022-2024>>”.

SISTO, MANDELLI

5.21

A.C. 2325
Emendamento
Articolo 5

All'articolo 5, aggiungere infine il seguente comma:

“5-bis. All'articolo 38, comma 1-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, le parole ovunque ricorrenti “e 2019” sono sostituite con “2019 e 2020” e le parole “Per l'anno 2019” sono sostituite con “Per gli anni 2019 e 2020”.

COMAROLI, GARAVAGLIA, CATTOI V., GUIDESI, IEZZI, BORDONALI, DE ANGELIS,
Comoli Garavaglia Cattoi Guido Juri Bordonali De Angelis
 INVERNIZZI, MATURI, MOLTENI, STEFANI, TONELLI, VINCI, BELLACHIOMA G.,
Invernizzi Maturi Molteni Stefani Tonelli Vinci Bellachioma G.
 CESTARI, FRASSINI, GAVA, TOMASI
Cestari Frassini Gava Tomasi

5.22

A.C. 2325
Articolo 5

All'articolo 5, aggiungere infine il seguente comma:

"5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, si applicano anche per l'anno 2020."

COMAROLI, GARAVAGLIA, CATTOI V., GUIDESI, IEZZI, BORDONALI, DE ANGELIS,

Comari Garavaglia Cattoi Iezzi Bordonali De Angelis

INVERNIZZI, MATURI, MOLTENI, STEFANI, TONELLI, VINCI, BELLACHIOMA G.,

Invernizzi Maturi Molteni Stefani Tonelli Vinci Bellachioma G.

CESTARI, FRASSINI, GAVA, TOMASI

Cestari Frassini Gava Tomasi

5. 2 3

AC 2325

EMENDAMENTO

ART. 5

(Proroga di termini in materia di salute)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 – fisica, LM 58 – scienze dell’universo, LM 44 – modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S – fisica, 66/S – scienze dell’universo e 50/S – modellistica matematico-fisica per l’ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 – scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell’albo dei chimici e dei fisici – settore fisica entro il 30 giugno 2020, in attesa dell’adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio della professione».

D’arrando, ^{Bella} Bella, ^{Macina} Macina, ^{Donno} Donno

D’arrando

Macina

5. 2 5

A.C.2325

“Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”

Articolo 5

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 – fisica, LM 58 – scienze dell’universo, LM 44 – modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S – fisica, 66/S – scienze dell’universo e 50/S – modellistica matematico-fisica per l’ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 – scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell’albo dei chimici e dei fisici – settore fisica entro il 30 giugno 2020, in attesa dell’adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio della professione».

MANDELLI, PRESTIGIACOMO, OCCHIUTO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA,
MANDELLI, PRESTIGIACOMO, OCCHIUTO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA,
PAOLO RUSSO, D'ATTIS

5. 28

Ac 2325


Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

Emendamento

Art.5

Aggiungere il comma 6 con il seguente testo:

6. Alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 403 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i farmaci relativi all'eliminazione del virus dell'epatite C il requisito di innovatività è prorogato di dodici mesi.


ROSTAN, FASSINA, FORNARO

5. 29

Ac. 2325


Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

Emendamento

Art. 5

Aggiungere il comma 6

6. All'articolo 1, comma 403, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "per un periodo massimo di 36 mesi" sono aggiunte le seguenti "prorogabile, per una sola volta, di ulteriori 12 mesi".


ROSTAN, FASSINA, FORMARO

5. 3 0

C.2325

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Emendamento

Articolo 5

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5 bis. All'articolo 23-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il comma 4, le parole <<per l'anno 2020>> sono sostituite dalle seguenti <<per gli anni 2020, 2021 e 2022>> e le parole <<si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del presente decreto.>> sono sostituite dalle seguenti <<, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.>>.

Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Pella, Mandelli, Sisto

5.31


AC 2325

Emendamento

Art. 5

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

5 bis: "All'art. 1, comma 687 della legge del 30 dicembre 2018 n.145, le parole "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti parole "2022-2024".


Siani; Carnevali; Rizzo Nervo; Schirò; Pini

5. 35


AC 2325

Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 5 inserire il seguente comma:

5 bis: "I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 200 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nonché quelli finanziati con le risorse del Programma Operativo Nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del decreto legislativo n. 147/2017, possono essere prorogati di 12 mesi, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 11, lettera f) del CCNL del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, fermo restando il rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010".


Rizzo Nervo; Carnevali; Siani; Schirò; Pini

5. 38

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
5-bis

EMENDAMENTO

1. All'articolo 3 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. ^{dopo il comma 12, e} ~~si propone di inserire~~ il comma 12 bis:

" 12 bis – Le disposizioni in materia previdenziale di cui ai commi 11 e 12 si applicano ai Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'articolo 11, comma 3 del Decreto Legislativo 16 ottobre 2013 n. 288, per l'intera durata dell'incarico. "

WOLFFIN

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

5.02/

Il Direttore scientifico è una figura fondamentale per la specifica missione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che consiste nello svolgere attività di ricerca su nuove tecnologie, metodiche, ecc. con l'intento di trasferire i risultati ottenuti dalla ricerca in innovative applicazioni cliniche che garantiscano ai pazienti nuove e più efficaci cure e percorsi assistenziali, creando un ponte tra scienza e medicina, tra ricerca e cura. Si tratta di un ruolo di primaria importanza sia perché scoperte potenzialmente utili spesso non riescono a essere tradotte in opportunità cliniche per il paziente, sia perché, quando tale trasferimento avviene, i tempi sono spesso estremamente lunghi, a fronte dell'urgenza delle esigenze del cittadino.

E' compito del direttore scientifico predisporre le linee strategiche e programmatiche della ricerca, organizzare l'attività, con particolare attenzione agli aspetti traslazionali e all'innovazione, mediante collaborazioni in rete e lo sviluppo della ricerca clinica e pre-clinica, garantire e monitorare il suo svolgimento nel rispetto dei principi etici che ispirano gli Istituti. Il Direttore scientifico è il responsabile dell'indirizzo e della programmazione generale della ricerca che garantisce la promozione, la gestione, il monitoraggio e lo sviluppo delle attività di ricerca clinico-scientifica ed assicura un indirizzo generale dell'assistenza nel quadro delle finalità primarie della ricerca. Effettua il monitoraggio della produttività scientifica, della gestione dei budget di ricerca corrente e finalizzata, fornisce sostegno ai ricercatori per reperire finanziamenti pubblici e privati, sottopone al parere consultivo del Comitato Tecnico Scientifico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le iniziative di ricerca di particolare e generale

interesse, svolge attività di interfaccia tra i ricercatori e i Comitati Etici per la valutazione degli studi, è responsabile dell'attività di formazione continua dell'Istituto. Cura, infine, i rapporti con gli organi istituzionali, compresi quelli con il Ministero della Salute, il MIUR, le Università, le Regioni, gli Istituti di ricerca italiani e stranieri, la Commissione Europea, il CNR.

Pertanto, il direttore scientifico fa parte della Direzione Strategica degli IRCCS, insieme al Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo, con i quali condivide la *mission* manageriale e gestionale.

Per il ruolo e la posizione ricoperta nelle strutture degli Istituti, l'articolo 11, comma 3 del d. lgs. 288/2003 tratta in maniera omogenea i suddetti incarichi disponendo che "*nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati gli incarichi di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario sono di natura autonoma, esclusivi e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque*".

A fronte di tale equiparazione giuridica operata dal citato d. lgs. 288/2003, il medesimo non ha, tuttavia, richiamato, per un'evidente dimenticanza del legislatore delegato, la disciplina prevista dall'articolo 3 bis commi 11 e 12 del D.lgs 502/92 e s.m.i., che nel disciplinare il collocamento in aspettativa dei lavoratori dipendenti che assumono l'incarico di Direttore generale, amministrativo e sanitario, dispone altresì che il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e che le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'Unità sanitaria locale o all'Azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

Nei fatti gli Istituti, ritenendo applicabile anche al Direttore scientifico la predetta previsione normativa, hanno versato all'INPS i suddetti contributi previdenziali secondo la previsione del succitato articolo 3 bis.

Solo recentemente l'INPS ha chiarito che la statuizione contenuta dal d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. è a carattere speciale e quindi in mancanza di una specifica disposizione di raccordo, non risulta applicabile anche ai Direttori Scientifici.

Al fine di estendere tale previsione normativa anche ai Direttori scientifici, si propone il presente emendamento che, di fatto, chiarifica in modo inequivocabile l'estensione ai Direttori scientifici degli IRCCS pubblici delle disposizioni di legge in materia previdenziale relative ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle ASL, equiparando le predette figure apicali.

Tale equiparazione dello stato giuridico delle 4 figure apicali si rende necessaria anche in una lettura sistematica della normativa vigente.

Infatti, già le disposizioni normative di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617 recante "*Ordinamento, controllo e finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 42, settimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833)*", e precisamente l'articolo 35 del medesimo, equiparava il Direttore scientifico, relativamente al trattamento economico, a quello dei dipendenti dell'Istituto con la qualifica sanitaria più elevata. Veniva previsto, infatti, che nel caso in cui il direttore scientifico fosse un estraneo all'IRCCS, quest'ultimo fruisse del trattamento dei dipendenti con la qualifica sanitaria più elevata, con l'aggiunta di indennità appositamente determinata con la deliberazione di conferimento dell'incarico.

Tale interpretazione di analogia tra Direttore Scientifico e le altre figure apicali continua anche nel Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante il "*Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3*" e successive modifiche e integrazioni, che all'articolo 11, comma 3, nel disciplinare che "nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati gli incarichi di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario sono di natura autonoma, esclusivi e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque" prevede per tutte le figure apicali degli Istituto un'identica disciplina di status giuridico.

Tale equiparazione viene, peraltro, successivamente sostenuta espressamente dal Consiglio di Stato nel parere del 12 ottobre 2005 che, infatti, ancor prima dell'introduzione normativa di cui al citato comma 818 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riteneva applicabile l'esclusività del rapporto di lavoro del direttore scientifico degli IRCCS proprio in analogia con le altre cariche apicali degli IRCCS.

Ed, infine, anche il predetto comma 818 dell'art. 1 della legge 296/2006, nel sancire la natura esclusiva di tutti gli incarichi direttivi apicali degli IRCCS pubblici, cita espressamente anche la figura del Direttore scientifico, equiparandola, in tal modo, alle altre figure, per l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi attività professionale.

Al riguardo, inoltre, occorre rilevare che il d. lgs. n. 288/2003, *lex specialis* recante la disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pur non recando una specifica disciplina sui titolari della direzione scientifica, richiama in più disposizioni, per tutto quanto non espressamente previsto, le statuizioni del d. lgs. 502/1992 e smi (si veda art. 11 del d. lgs n. 288 in materia di personale degli IRCCS).

Stante quanto precede, la necessità e l'urgenza dell'inserimento di tale emendamento discende dalla circostanza che, per effetto della predetta interpretazione da parte dell'INPS, coloro che ricoprono l'incarico di Direttore scientifico, avendo maturato una posizione previdenziale a cavallo tra il sistema contributivo e quello retributivo, verrebbero penalizzati di decine di migliaia di euro l'anno.

Pertanto, l'ulteriore protrarsi di tale situazione potrebbe disincentivare i soggetti in possesso dei requisiti di elevata professionalità richiesti dal D.P.R. n. 42/2007 dal partecipare alle relative selezioni per l'incarico di Direttore scientifico, privando in tal modo i suddetti Istituti del loro qualificato apporto.

Negli ultimi anni, infatti, si sta già assistendo a una partecipazione via via sempre più ridotta ai bandi per la selezione dei Direttori Scientifici tanto che il più delle volte non è stato possibile presentare al Ministro, per la scelta del candidato cui attribuire l'incarico, una terna di idonei, come previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 42/2007 recante il "Regolamento recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS", considerata la presenza di solo una o due candidature ai rispettivi bandi di selezione.

RELAZIONE FINANZIARIA

La modifica proposta mira a mantenere il trattamento previdenziale proprio del dipendente che assume l'incarico di Direttore scientifico.

Come tale non comporta ulteriori oneri gravanti sul bilancio dello Stato, considerato che i contributi previdenziali risultano essere stati regolarmente versati nella loro interezza.

7.5.02

Articolo 25.

*(Disposizioni di competenza del Ministero
della salute)*

AFFARI SOCIALI

EMENDAMENTO

A.c. 2325

Art. 25

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

<<1-bis. Al comma 507 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "e 5 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti ", 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020"
- b) alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole "ovvero per gli investimenti finalizzati alla prevenzione e al rafforzamento delle misure di biosicurezza nelle aziende avicole.">>

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>

GOLINELLI, VIVIANI, RUBISUTTI, GASTALDI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO,
 PATASSINI, BELLACHIOMA, CATTOI V., CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
 GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI, IEZZI, BORDONALI, DE ANGELIS, INVERNIZZI,
 MATURI, MOLTENI, STEFANI, TONELLI, VINCI

25.1

ART.25

Dopo il comma , aggiungere il seguente:

“1-bis. All’articolo 22, decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Sono prorogati, senza soluzione di continuità ad esaurimento, gli incarichi dei medici inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10 bis, decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 e s.m.i., in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzati dall'INPS ad esaurimento per lo svolgimento in via prioritaria di tutte le attività previste all'articolo 55 septies, comma 2 bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'utilizzo delle risorse esclusivamente all'uopo destinate, come stabilito dal successivo comma 3, lettera a), ai quali si continuano ad applicare le disposizioni emanate con il decreto ministeriale 12 ottobre 2000, come modificate dall'articolo 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2008”.”

Morèto DI MAIO VITIELLO

25.3

AC 2325

EMENDAMENTO

Articolo 25

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) con un importo annuale pari ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, da destinare ad enti pubblici di comprovata esperienza nell'ambito dei metodi alternativi con pubblicazioni scientifiche nel settore. Tale somma sarà impiegata al 50% per attività di ricerca e sviluppo di metodi sostitutivi all'utilizzo di animali per la sperimentazione sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti.»;

c-ter) il finanziamento previsto alla lettera c-bis) si intende automaticamente rinnovato per il triennio successivo, salvo successive modifiche.»

RIZZETTO

Rizzetto

FRASSINETTI

Frassinetti

PRISCO

Prisco

LUCASELLI

Lucaselli

25.5

Emendamento AC 2325

Articolo 25

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le regioni in equilibrio economico possono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, autorizzare l'incremento da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale che insistono sul proprio territorio, dei fondi premialità e fasce del comparto Sanità e dei fondi di risultato delle aree dirigenziali, in applicazione delle clausole dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono tale incremento in una misura percentuale del monte salari. Restano fermi i limiti di spesa per il personale di cui comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

BOLDI, BONIZZUTI, DE MARTINI, FOSCOLO, LAZZARINI, LOCATELLI, TRAMANI,
 SUTTO, ZIELLO, BELLACHIONA G., CATTOL V, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
 GARAVAGNA, GAVA, TOMASI, IEZZI, BORDONALI, DE ANGELIS, INVERNIZZI,
 MATURI, MOLTENI, STEFANI, TONELLI, VINCI

25.6

A.C. 2325

Emendamento

ART. 25

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, capoverso c-bis), sostituire "1.000.000" con "1.500.000"

b) Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis) Ai fini dell'attività di promozione, dello sviluppo e della ricerca dei metodi alternativi rispetto a quelli che includono l'utilizzo degli animali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, un apposito Fondo denominato "Fondo per gli approcci alternativi". Tale fondo è finanziato, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, oltre che dalle risorse di cui al comma 3 che ivi confluiscono, da una quota pari all'10% delle tariffe per l'autorizzazione di progetti di ricerca con l'impiego di animali a fini scientifici, di cui al Decreto del Ministero della Salute 27 marzo 2019".

c) Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 1.500.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Conseguentemente,


All'articolo 5 (*Proroga in materia di salute*), sostituire il comma 3 con il seguente:


3. "All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "1 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti "1 gennaio 2021"

b) dopo le parole "31 dicembre 2016.", aggiungere le seguenti "Qualora il monitoraggio di cui al comma 2 certifichi l'assenza di metodi alternativi alla sperimentazione animale, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2022".


IANARO, MACINA, DONNO





25.7

A.C. 2325

Emendamento

Art. 25

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Al comma 2, sostituire il capoverso c-bis) con il seguente:

<c-bis) con un importo annuale pari ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Università e Ricerca per le attività di ricerca e sviluppo di metodi sostitutivi all'utilizzo di animali per la sperimentazione.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola 1.000.000 con la seguente 2.000.000

DORIANA SARLI, CARMEN DI LAURO, ANTONELLA PAPIRO, ARIANNA SPESSOTTO, DANIELA TORTO, ROSA ALBA TESTAMENTO, MARIO PERANTONI, CONNY GIORDANO, VALENTINA CORNELI, ELISA SIRACUSA, FRANCESCA FLATI, DONNO, MACINA

Sarli, Di Lauro, Papiro, Spessotto, Torto, Testamento,
Perantoni, C. Giordano, Corneli, Elisa Siracusa,
Francesca Flati, Donno, Macina

25.8

AC 2325

EMENDAMENTO

ART. 25

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Al comma 2, sostituire il capoverso c-bis) con il seguente:

«c-bis) con un importo annuale pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, da destinare ad enti pubblici di comprovata esperienza nell'ambito dei metodi alternativi, per attività di ricerca e sviluppo di metodi sostitutivi all'utilizzo di animali per la sperimentazione sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti.».

Di Lauro, Sarli, Papiro, Spessotto, Torto, Testamento, Perantoni, Giordano, Corneli, Siragusa, Flati, Macina, Donno

Di Lauro, Sarli, Papiro, Spessotto, Torto, Testamento,
Perantoni, Giordano, Corneli, Siragusa, Flati, Macina,
Donno

25.9

AC 2325

EMENDAMENTO

ART. 25

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Al comma 2, capoverso c-bis), sostituire le parole "euro 1.000.000" con le seguenti: "euro 2.000.000".

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole "euro 1.000.000" con le seguenti: "euro 2.000.000".

Sarli Spessotto Testa Siragusa
Di Lauro, Sarli, Papiro, Spessotto, Torto, Testamento, Perantoni, Giordano, Corneli, Siragusa, Flati,
Di Lauro Pepe Torto Perantoni Giordano Corneli Flati

25.10

AC 2325


EMENDAMENTO

ART. 25

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Al comma 2, numero 2, dopo la parola "sperimentali" aggiungere le seguenti: "e per gli enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Università e Ricerca."

Sarli, Di Lauro, Papiro, Spessotto, Torto, Testamento, Perantoni, Giordano, Corneli, Siragusa, Flati



25.11

EMENDAMENTO


Articolo 25.

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Al comma 2 sostituire le parole « euro 1.000.000 » con : « euro 3.000.000 ».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole «euro 1.000.000» con seguenti « euro 3.000.000».

Michela Vittoria Brambilla



25. 12

A.C. 2325

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

EMENDAMENTO


Articolo 25

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 432 è sostituito dal seguente:

« 432. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2019, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2019, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti già maturati al 31 dicembre 2017 un'anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi sette, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427. ». »

PASTORINO



25.13

Emendamento

Art. 25

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Fatti salvi gli attestati di formazione già conseguiti o in corso di conseguimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 4, lettera b), dopo le parole: "nel settore privato" sono inserite le seguenti: ", ovvero l'aver compiuto almeno sette anni di servizio nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea di cui alla lettera a), unitamente all'aver conseguito i titoli di dottorato di ricerca, o di master di secondo livello. I predetti titoli devono essere stati conseguiti esclusivamente in management sanitario;"
- al comma 4, lettera c), il primo e secondo periodo sono sostituiti con i seguenti: "attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero di diploma di master universitario di secondo livello o dottorato di ricerca in materia di organizzazione e management sanitario che assicurino l'elevato livello della formazione previsto dall'Accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui di cui al presente comma. I corsi di formazione di cui al precedente periodo sono organizzati dalle regioni,, con periodicità almeno biennale, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali o dell'Istituto Superiore di Sanità, e in collaborazione con le università.";
- al comma 7-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione, in riferimento ai requisiti di cui al comma 4, lettera b) attribuisce un punteggio complessivo massimo non superiore a 40 punti , valutando, in riferimento alla comprovata esperienza dirigenziale, esclusivamente le esperienze maturate dal candidato negli ultimi sette anni e tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera a);
- al comma 7-sexies, la parola: "40" è sostituita dalla seguente: "60"

4-ter. Fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti, o in corso di conseguimento, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, all'articolo 16-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La formazione di cui al presente articolo e' requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Tale formazione si consegue, anche dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al comma 2. Il requisito di cui al presente comma è riconosciuto anche ai soggetti in possesso di diploma di master universitario di secondo livello o di dottorato di ricerca in materia di organizzazione e management sanitario, anche ai fini di quanto previsto dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, fatti salvi i criteri stabiliti dall'accordo di cui al successivo comma 2.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano a livello regionale o interregionale, avvalendosi delle Università e, ove necessario, di soggetti pubblici e privati accreditati dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter in conformità a specifici standard volti da assicurare un elevato livello di formazione, i corsi per la formazione di cui al comma 1, tenendo anche conto delle discipline di appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'Istituto superiore di sanità organizza,

anche in collaborazione con le Università, i corsi per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa che vengono attivati a livello nazionale.

3. Con decreto del Ministro della Salute sono definiti i criteri generali dei corsi di cui al comma 2 con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonché alle modalità con cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti."

Polino
BOLOGNA, DONNO, MACINA *Mauro*

25.15 /

AC 2325

Emendamento

Art. 25

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

“4 bis. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all’Agenzia Italiana del Farmaco e di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale precario non dirigenziale impiegato a qualunque titolo presso l’Agenzia Italiana del Farmaco da almeno ventiquattro mesi alla data di entrata in vigore di questo provvedimento, ha facoltà di transitare definitivamente nei ruoli nei limiti delle dotazioni organiche.

4 ter. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma 4 bis accedono ad una selezione attraverso la valutazione dei titoli e di una sessione speciale di esame. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dipendenti”.


Schirò; Carnevali; Siani; Rizzo Nervo; Pini

25.20

Art. 25

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, la revisione di cui al presente comma è completata entro il 30 giugno 2020».

4-ter. All'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole “29.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “29.715.000 euro per l'anno 2019, in 31.715.000 euro per l'anno 2020 ed in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021”; le parole “19.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “19.715.000 euro per l'anno 2019, 21.715.000 euro per l'anno 2020 ed a 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021”.

4-quater. L'entrata in vigore del precedente comma è subordinata al completamento della revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 [si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute].”.

NOJA DI MAIO VITIELLO

Noja Di Maio Vitello

25.21

AC 2325

Emendamento

Art. 25

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo la parola "geriatria," sono aggiunte le seguenti: "medicina di comunità e delle cure primarie,"

4-ter. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 4-bis, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero della Salute con propri decreti provvede ad integrare le tabelle relative alle discipline equipollenti ed affini per l'accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.

Troiano
TROIANO, BONNO, MACINA *Macina*

25.34

AC 2325

Emendamento


Art. 25

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Al fine di assicurare la promozione della ricerca in ambito sanitario, in relazione alle misure di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2018, n 145, a decorrere dall'anno 2020, la quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è incrementata dello 0,2 per cento. L'incremento di cui al presente comma è finalizzato al finanziamento delle attività di ricerca corrente di cui alla lettera a) del medesimo articolo 12, comma 2."

LOREFICE MARIALUCIA, DONNO, MACINA



25.48

AC 2325


Emendamento

Art. 25

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate per l'anno 2020 per un importo pari a 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.”


LAPIA, DONNO, MACINA

25.49

EMENDAMENTO


A.c. 2325

Art. 25

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4-bis. A decorrere dall'anno 2020 le regioni e gli enti strumentali ad esse collegati possono superare, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e ss. della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente comma pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui al comma 200, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. >>



 COLINELLI, VIVIANI, RUBISUTTI, GASTALDI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO,
 PATASSINI, BELLACHIOMA, CATTOI V., CESTARI, COMAROLI, FRASSINI,
 CARAVAGLIA, GAVA, TOMASI, IEZZI, BORDONALI, DE ANGELIS, INVERNIZZI,
 MATURI, MOLteni, STEFANI, TONELLI, VINCI

25. 54

A.C. 2325

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Emendamento

Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

"Art. 25-bis

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che ha previsto un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) istituito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2006, n. 189, nonché ai fini dell'esercizio dell'attività ispettiva di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 1° febbraio 1989, n. 37 e dell'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi di personale in comando, fino ad un massimo di 50 unità, nel limite delle risorse disponibili.
2. Ai fini del comma 1 è autorizzato l'incremento della spesa di 4.696.980,56 a decorrere dall'anno 2020, ai cui oneri, inclusi quelli relativi al trattamento economico accessorio del personale dirigente e non, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. Ai comandi di cui al comma 1, ivi compreso il personale appartenente ai ruoli degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. All'articolo 4, comma 2 della legge 1° febbraio 1989, n. 37, il secondo periodo è soppresso."


ROSTAN, FASSINÀ FORNARO

25.04

A.C. 2325

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

<< ART.25 bis

(Disposizioni di competenza del Ministero della Giustizia)

1. Al fine di garantire l'efficiente svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tenuto conto della necessità ed urgenza di tutelare il regolare e corretto andamento delle procedure amministrative e giudiziarie e dell'esercizio del diritto di difesa, le stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure ad evidenza-pubblica relative ai medesimi servizi, nei cui bandi devono indicare come copertura, territoriale minima, da parte dell'aggiudicatario, l'ambito regionale o pluriregionale per il quale è stata rilasciata la licenza speciale regionale, durante l'intera esecuzione dell'appalto, assicurano attraverso apposite clausole l'effettivo possesso della licenza speciale e dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti nel regolamento approvato con la delibera 77/18/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da parte degli operatori postali titolari di licenza speciale, nonché il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti dal comma successivo in capo a ciascuno degli operatori postali riconducibili al titolare della licenza speciale.

2. Gli operatori postali titolari della licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS che intendano svolgere attività e fasi del servizio di notificazione a mezzo posta di cui al comma precedente nell'ambito dell'organizzazione unitaria di un operatore capogruppo, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, devono: essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall'articolo 15 del predetto decreto legislativo; utilizzare esclusivamente personale dipendente, assunto con contratto di lavoro subordinato, per lo svolgimento dei medesimi servizi per le fasi di accettazione e recapito; fornire, con riferimento all'attività di notifica, le informazioni di cui all'articolo 5, commi 8 e 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS; essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui agli articoli 7 e 8 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, nonché rilasciare una dichiarazione da cui risulti che non si trovino in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di non essere stati destinatari, nell'ultimo triennio, di provvedimenti definitivi di esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.

3. I servizi di notificazione a mezzo posta di cui ai precedenti commi si intendono quali servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, conseguentemente, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) di cui al citato decreto legislativo.

4. Al fine di favorire il corretto adempimento da parte del terzo pignorato, tenuto conto della necessità ed urgenza di prevedere misure volte a semplificare le procedure esecutive per le società e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sedi, strutture o uffici territoriali, al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 543, quarto comma, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "il creditore, entro la data dell'udienza di citazione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso

25.014/1.

notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso di cui al periodo precedente o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento. Quando il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al sesto periodo non è effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento."

b) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Il creditore non può notificare al terzo l'atto di precetto se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione dell'ordinanza di assegnazione" >>

Benamati

Benamati

25.01.41

AC 2325

Emendamento

Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

Art. 25-bis

(Termine di completamento dei lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma)

1. Il termine per il completamento delle iniziative correlate ai lavori di ammodernamento dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive «Lazzaro Spallanzani» avviati ai sensi dell'art.6, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, e successive modifiche ed integrazioni, è fissato al 30 giugno 2020. Le operazioni di trasferimento delle opere all'Istituto Nazionale Malattie Infettive «Lazzaro Spallanzani ed i conseguenti adempimenti di legge dovranno avere inizio entro il 30 settembre 2020 e concludersi nei successivi 120 giorni.
2. A decorrere dal 2020 è autorizzata la spesa 2.000.000,00 di euro per supportare l'attivazione e l'operatività dell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma.
3. Il finanziamento di cui al comma 2 è subordinato all'acquisizione, da parte del Ministero della salute, dell'aggiornamento del piano di sviluppo realizzato dall'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, di cui all'articolo 1, comma 600, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 – 2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Siani; Carnevali; Rizzo Nervo; Pini; Schirò
(Handwritten signatures)

25.015

AC 2325

Emendamento

Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

Art. 25-bis

(Screening nazionale gratuito per eliminazione del virus HCV)

1. In via sperimentale, per il biennio 2020-2021, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV) è garantito uno screening gratuito per i nati negli anni dal 1969 al 1989, per i soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT), nonché per i soggetti detenuti in carcere.
2. Con decreto del Ministro della Salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello screening di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 65 milioni di euro si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano nazionale sanitario, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

Carnevali; Lorefice; Rostan; De Filippo; Stani; Rizzo Nervo; Schirò; Pini
Loripio De Filippo Rostan Pini

25.016

AC 2325


Emendamento

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis

(Proroga completamento dotazione organica dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP))

1. Per il triennio 2020-2022 l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), ente del Servizio sanitario nazionale, è autorizzato, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente, al completamento della propria dotazione organica, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2010, n. 122, e alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56.


Pini; Carnevali; Siani; Rizzo Nervo; Schirò
Carli; Rizzo Nervo

25.018

A.C. 2325
EMENDAMENTO
ARTICOLO 25

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 25 bis. (Disposizioni in materia di medici specializzandi)


1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole " *qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso*" sono sostituite dalle seguenti: "*qualora questo abbia durata quadriennale o quinquennale, al terzo anno del relativo corso*";

b) al comma 548-bis, primo periodo, le parole "*fino al 31 dicembre 2021*" sono sostituite dalle seguenti: "*fino al 31 dicembre 2022.*».

2. Dalle disposizioni del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»


MANDELLI, PRESTIGIACOMO, CANNIZZARO, D'ATTIS,


D'ETTORE, OCCHIUTO, PELLA, RUSSO, BARTOLOZZI


D'ETTORE, OCCHIUTO, PELLA, RUSSO, BARTOLOZZI

25.023

A.C. 2325

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Emendamento

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

"Art.25-bis

(Valutazione scientifica impatto ambientale farmaci veterinari)

1. Al fine di procedere alla valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari e di produrre i rapporti di valutazione relativi all'immissione in commercio dei farmaci stessi nonché al potenziamento e aggiornamento della banca dati per la completa tracciabilità dei medicinali veterinari nell'intera filiera distributiva è istituito un fondo di parte corrente presso il Ministero della salute per il triennio 2020-2022 per un importo pari ad euro 3 milioni annui.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede, per gli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti."


ROSTAN, FASSINA, FORNARO

25.025